

## **IL BED&BREAKFAST IN AGRICOLTURA**

In relazione a quesiti posti dagli utenti sulla natura dell'attività di bed and breakfast (di seguito b&b) in un'azienda agricola, con particolare riferimento alla applicazione della Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese" del PSR 2007/2013 (disposizioni attuative approvate con dduo n.13645/2009), la **Direzione**

**Agricoltura** precisa e ribadisce quanto espresso con il precedente parere sulla natura dell'attività di B&B quale attività commerciale svolta sia in forma occasionale, che in forma imprenditoriale: l'attività di b&b non può essere svolta in fabbricati ubicati in aree agricole.

Questo divieto non contrasta con le finalità e le modalità applicative della Misura 312 del PSR 2007/2013.

La **Misura 312** contrasta la tendenza al declino socio-economico dei territori rurali, migliorando la qualità della vita e promuovendo l'imprenditorialità e l'occupazione in particolare tra i giovani e le donne. L'obiettivo della Misura 312 è sostenere l'avvio e il potenziamento di microimprese che operano in settori connessi all'agricoltura, puntando su innovazione, multifunzionalità e utilizzo delle moderne tecnologie d'informazione e comunicazione. Il raggiungimento di questo obiettivo avviene attraverso la realizzazione di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, artigianato, turismo rurale, energie rinnovabili, servizi essenziali, prioritariamente attraverso progetti che valorizzano l'associazionismo, la sostenibilità ambientale e l'integrazione tra soggetti ed attività.

In base alle disposizioni della **Misura 312** possono presentare domanda le microimprese, così come definite nell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6/08/2008. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone, che realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro e che esercita un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, comprese le imprese che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica, incluse le imprese agricole.

Le microimprese, nella forma individuale, societaria o cooperativa, devono essere: titolari di partita IVA; iscritte al Registro delle Imprese

della Camera di Commercio. Fanno eccezione i Bed & Breakfast per i quali, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. n. 15 del 16 luglio 2007, non è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'apertura di apposita partita IVA (omissis).

**Interventi ammissibili** (al punto 4, la lettera D prevede:)

recuperare e/o realizzare strutture ricreativo-didattiche e servizi di ricettività turistica complementare all'offerta turistica maggiore/principale anche in connessione e coordinamento con progetti a livello comunale o comprensoriale realizzati nell'ambito della misura 313 "incentivazione attività turistiche".

La ricettività deve essere rivolta a valorizzare il turismo minore, a basso costo e a salvaguardare la tradizione locale.

Sono finanziabili interventi finalizzati alla produzione di bene e servizi non rientranti nell'allegato I del Trattato e pertanto non agricoli "per definizione" tra tali interventi rientrano quelli volti alla valorizzazione di strutture di ricettività turistica minore tra cui rientrano i b&b e che le aziende agricole rientrano tra i beneficiari.

Il fatto che le aziende agricole possano essere finanziate per interventi relativi allo svolgimento di attività di b&b non muta la natura giuridica dell'attività di b&b, l'attività di b&b non è realizzabile in area agricola.

La **Misura 312** è finalizzata a sviluppare la multifunzionalità dell'impresa intesa come diversificazione di reddito non solo attraverso attività agricole o connesse, ma anche attraverso attività non agricole, quindi commerciali (oltre, quindi, il limite della connessione), artigianali ecc.

La normativa non vieta all'imprenditore agricole di svolgere tali attività (l'attività agricola non ha natura esclusiva: anche nel caso dell'imprenditore agricolo professionale ex art.1 d.lgs.99/2004 il concetto utilizzato è quello della prevalenza).

È però impossibile svolgere attività diverse da quella agricola nei locali la cui destinazione d'uso è agricola.

Si ricorda che tali locali (aventi caratteristiche di ruralità) beneficiano di un trattamento fiscale favorevole.

In conclusione, l'attività di b&b può essere svolta da soggetti qualificati imprenditori agricoli, purché non sia svolta nei locali la cui destinazione d'uso è agricola. E però possibile richiedere una variazione della destinazione d'uso. Nei locali la cui destinazione d'uso è agricola potranno essere svolte esclusivamente le attività agricole o connesse ex art.2135 cod.civ.